



Bruxelles, 28.10.2020
COM(2020) 686 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

COVID-19

**Orientamenti relativi alle persone esentate dalla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l'UE con riferimento all'attuazione della raccomandazione (UE)
2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

COVID-19

**Orientamenti relativi alle persone esentate dalla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l'UE con riferimento all'attuazione della raccomandazione (UE)
2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020**

I. Introduzione

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione¹.

Conformemente alla raccomandazione, se a un paese terzo continuano ad applicarsi le restrizioni temporanee di viaggio, dalla restrizione di viaggio dovrebbero essere esentate le seguenti categorie di persone, a prescindere dallo scopo del viaggio:

a) cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE e cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, nonché i loro familiari;

b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

Inoltre, dovrebbero essere consentiti i viaggi essenziali per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II della raccomandazione.

Dalle discussioni del 14 settembre 2020 nell'ambito della tavola rotonda a livello operativo del Consiglio sulla risposta politica integrata alle crisi (IPCR) è emersa la necessità di ulteriori chiarimenti tramite orientamenti interpretativi. I presenti orientamenti sono basati sui contributi e sulle osservazioni degli Stati membri e della presidenza del Consiglio.

Il presente documento fornisce orientamenti utili ad attuare la raccomandazione del Consiglio nei confronti delle persone esentate dalla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE. Nello specifico fornisce orientamenti sull'interpretazione del termine "familiare"

¹ GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.

nel contesto dei familiari esentati di cittadini dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo nell'UE (parte II).

Fornisce altresì orientamenti sulle categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II della raccomandazione del Consiglio (parte III), in particolare per quanto riguarda:

- l'ambito di applicazione delle categorie, tenuto conto dell'acquis pertinente dell'UE;
- la documentazione o gli altri elementi giustificativi che potrebbero essere chiesti ai cittadini di paesi terzi per dimostrare l'appartenenza a una o più categorie.

Gli orientamenti non escludono che gli Stati membri possano ritenere sufficienti anche elementi giustificativi cui il presente documento non fa esplicito riferimento.

Negli orientamenti sul "servizio minimo" per il trattamento delle domande di visto presentate da specifiche categorie di richiedenti nel periodo dell'emergenza COVID-19², la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di continuare ad accettare domande di visto dai viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, compresi i familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione³ (in prosieguo "la direttiva sulla libera circolazione").

II. Ingresso di familiari (punto 5 della raccomandazione)

1. Ingresso di familiari di cittadini dell'Unione (punto 5, lettera a), della raccomandazione)

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda la definizione di "familiari" dei cittadini UE, la raccomandazione del Consiglio rimanda agli articoli 2 e 3 della direttiva sulla libera circolazione. Le categorie di familiari (che sono cittadini di paesi terzi) menzionate in tali disposizioni devono essere interpretate in modo estensivo e non sono limitate da definizioni e nozioni del diritto

² Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti (C(2020) 2050).

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

nazionale⁴. Questo vale anche per la categoria in cui rientrano i partner aventi una "relazione stabile debitamente attestata": di conseguenza, conformemente alla raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero in particolare agevolare il ricongiungimento dei partner stabili debitamente attestati, a prescindere dal luogo di soggiorno del cittadino extra UE.

La raccomandazione è uno strumento giuridicamente non vincolante; per contro, la direttiva sulla libera circolazione si applica ai cittadini UE che hanno esercitato il diritto di libera circolazione all'interno dell'UE, segnatamente se soggiornano nel territorio di un altro Stato membro, e ai loro familiari. Su tali basi, i loro familiari hanno il diritto di accompagnare o raggiungere i cittadini UE nello Stato membro interessato.

Per i cittadini di paesi terzi che non si trovano nell'UE e sono familiari di un cittadino UE si configurano i due scenari illustrati di seguito.

a) Il cittadino UE ha esercitato il diritto di libera circolazione (segnatamente se soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di origine)

Come ricordato in precedenza, la direttiva sulla libera circolazione prevede già obblighi in materia di ingresso e soggiorno dei familiari di cittadini mobili dell'UE, compresi i partner stabili. Gli Stati membri non possono quindi limitare i diritti corrispondenti quando trattano l'ingresso di detti familiari nel quadro dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio.

Di seguito sono elencate le categorie di familiari contemplate agli articoli 2 e 3 della direttiva sulla libera circolazione, cui rimanda il punto 5 della raccomandazione del Consiglio.

Familiari stretti

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sulla libera circolazione per "familiare" s'intende:

- a) il coniuge;
- b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Gli Stati membri hanno l'obbligo di consentire l'ingresso dei suddetti familiari, ivi compreso, alle condizioni di cui alla lettera b), il partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata.

⁴ Cfr. le cause C-673/16, *Coman*, e C-129/18, *SM*.

Familiari a carico

L'articolo 3 della direttiva sulla libera circolazione prevede inoltre che gli Stati membri agevolino, conformemente alla legislazione nazionale, l'ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare non ricompreso tra i "familiari stretti", qualunque sia la sua cittadinanza, se nel paese di provenienza questi è a carico o convive con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente.

Relazioni stabili

L'articolo 3 della direttiva sulla libera circolazione stabilisce anche l'obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri, l'ingresso del "*partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata*".

Come precisano gli orientamenti del 2009 per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE⁵, i partner non coniugati possono essere tenuti a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova, che può essere fornita con ogni mezzo idoneo, può consistere ad esempio in una dichiarazione congiunta dei partner o in evidenze di incontri precedenti o investimenti comuni. Il requisito relativo alla stabilità della relazione deve essere valutato alla luce dell'obiettivo della direttiva sulla libera circolazione di preservare l'unità della famiglia in senso ampio. Le norme nazionali per determinare la stabilità della relazione possono prevedere come criterio che questa duri da un certo periodo minimo di tempo, ma dovrebbero comunque tener conto anche di altri aspetti pertinenti ai fini della valutazione globale (ad esempio, ipoteca congiunta per l'acquisto di una casa o contratto di locazione cointestato)⁶.

b) Il cittadino UE non ha esercitato il diritto di libera circolazione (segnatamente se soggiorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza)

In questo caso all'ingresso dei cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini UE si applica la normativa nazionale anziché quella dell'Unione, in quanto costoro esulano dall'ambito di applicazione della direttiva sulla libera circolazione.

Conformemente alla raccomandazione, tuttavia, gli Stati membri dovrebbero trattare questi familiari come i familiari dei cittadini mobili dell'UE, cosa che dovrebbe tra l'altro consentire agli Stati membri di evitare gli oneri amministrativi supplementari derivanti dalla necessità di applicare procedure diverse.

⁵ COM(2009) 313 final del 2.7.2009.

⁶ Orientamenti del 2009 per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (COM(2009) 313, pag. 4).

Elementi giustificativi che i partner non coniugati possono presentare:

- dichiarazione congiunta dei partner riguardante la relazione;
- evidenze di incontri precedenti avvenuti di persona (es. timbri apposti sul passaporto e documenti di viaggio);
- durata minima della relazione qualora esistano criteri nazionali in materia (è opportuno tenere conto del fatto che le restrizioni di viaggio sono ormai in vigore da oltre sei mesi e proseguiranno); oppure
- contratto di locazione cointestato, conto corrente cointestato.

2. Ingresso di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari (punto 5, lettera b), della raccomandazione)

Il punto 5, lettera b), della raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere inteso nel senso di contemplare i cittadini di paesi terzi che:

- sono titolari di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro in applicazione dell'*acquis* dell'UE in materia di migrazione legale, che comprende la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la direttiva 2003/109/CE relativa ai soggiornanti di lungo periodo, la direttiva 2009/50/CE sulla Carta blu UE, la direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali, la direttiva 2014/66/UE sui trasferimenti intra-societari e la direttiva (UE) 2016/801 relativa a studenti, ricercatori, tirocinanti, volontari, alunni e persone collocate alla pari.

Ciò implica altresì che i cittadini di paesi terzi e, se del caso, i loro familiari, che soddisfano le condizioni di ammissione stabilite in tali direttive dovrebbero poter presentare domanda al fine di ottenere il visto o il permesso di soggiorno ed essere quindi esentati dalla restrizione di viaggio;

oppure

- sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato membro a norma del diritto nazionale.

Tali cittadini di paesi terzi dovrebbero inoltre essere autorizzati a transitare in altri Stati membri per raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno.

III. Categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale – Allegato II della raccomandazione 2020/912 del Consiglio

L'elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II intende tenere conto delle considerazioni di ordine economico e sociale che possono indurre i cittadini di paesi terzi a viaggiare nell'UE e dell'interesse economico e sociale che il loro ingresso può rivestire per l'UE. A differenza dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, per i quali la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE può essere revocata, l'elenco di categorie di cui all'allegato II dovrebbe essere applicato integralmente dagli Stati membri. **Gli Stati membri dovrebbero consentire di viaggiare a tutte le categorie ivi elencate e non solo ad alcune di esse.**

Gli orientamenti relativi alle categorie elencate di seguito, così come quelli relativi agli elementi giustificativi da presentare, non intendono essere esaustivi. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare un'interpretazione estensiva sia dell'ambito di applicazione che dei possibili elementi giustificativi, tenendo presente che gli elementi giustificativi presentati dovrebbero consentire alle autorità di stabilire un collegamento diretto con le attività per le quali è concesso l'accesso.

1. Operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani

Ambito di applicazione: in tale categoria dovrebbero rientrare le persone aventi una funzione o una necessità essenziale, compresi gli operatori sanitari, i ricercatori in ambito sanitario e i professionisti dell'assistenza agli anziani, compresi:

- specialisti della salute, compresi i paramedici;
- addetti all'assistenza alle persone nei servizi sanitari, compresi assistenti all'infanzia, alle persone con disabilità e agli anziani;
- scienziati nelle industrie del settore sanitario;
- lavoratori nei settori farmaceutico e dei dispositivi medici; e
- lavoratori occupati nella fornitura di beni, in particolare nella catena di approvvigionamento di medicinali, forniture mediche, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, comprese la loro installazione e manutenzione.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: contratto di lavoro, conferma del datore di lavoro, invito di un ospite per gli addetti all'assistenza alle persone, autorizzazione al lavoro o permesso di lavoro.

2. Lavoratori frontalieri

Ambito di applicazione: in tale categoria dovrebbero rientrare i lavoratori che devono attraversare la frontiera di uno Stato membro dell'UE, ma che fanno ritorno ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel paese terzo in cui risiedono e di cui hanno la cittadinanza.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: contratto di lavoro, conferma del datore di lavoro, autorizzazione al lavoro o permesso di lavoro.

3. Lavoratori stagionali del settore agricolo

Ambito di applicazione: in tale categoria dovrebbero rientrare i cittadini di paesi terzi che mantengono la loro residenza principale in un paese terzo e soggiornano legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro dell'UE per svolgere lavori agricoli o di acquacoltura, in forza di un contratto di lavoro concluso direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro dell'UE.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: contratto di lavoro, conferma del datore di lavoro, autorizzazione al lavoro o permesso di lavoro.

4. Personale del settore dei trasporti

Ambito di applicazione: le restrizioni temporanee di viaggio non dovrebbero applicarsi al personale del settore dei trasporti, anche quando viaggia da o verso il proprio veicolo, aereo o nave (al fine di effettuare o dopo aver completato un'operazione di trasporto). Tale categoria dovrebbe essere interpretata in modo estensivo e comprendere in particolare:

- conducenti di automobili, furgoni e motociclette, conducenti di mezzi pesanti e di autobus (compresi i conducenti di autobus e tram) e conducenti di ambulanze, compresi i conducenti che trasportano l'assistenza offerta nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'Unione e i conducenti che trasportano cittadini dell'UE da un altro Stato membro al loro luogo di origine;
- piloti di linea, assistenti di volo e personale addetto alla manutenzione;
- macchinisti ferroviari e altro personale di bordo; addetti al controllo dei vagoni, personale delle officine di manutenzione e personale dei gestori delle infrastrutture con compiti di gestione del traffico e di assegnazione della capacità; e
- lavoratori marittimi e della navigazione interna, compresi comandanti, i membri dell'equipaggio e il personale addetto alla manutenzione, se non rientrano nella categoria viii (marittimi).

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: contratto di lavoro, conferma del datore di lavoro, documento di identità rilasciato dal datore di lavoro (tesserino), licenza di pilota, tesserino di membro di equipaggio, mandato di trasporto (nel caso di autotrasportatori autonomi), autorizzazione al lavoro o permesso di lavoro.

5. **Diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni**

Ambito di applicazione: in tale categoria dovrebbero rientrare i titolari di passaporti/carte d'identità diplomatici, ufficiali o di servizio rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, e i titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali quando viaggiano per adempiere alle proprie funzioni.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: passaporti/carte d'identità diplomatici, ufficiali o di servizio rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, e documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali, in particolare:

- lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa;
- documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord atlantico sullo statuto delle loro forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace; oppure
- contratto di lavoro, conferma del datore di lavoro, lettera di incarico.

6. **Passeggeri in transito**

Ambito di applicazione: i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso d'ingresso valido per il paese di destinazione (ad esempio un visto uniforme), indipendentemente dalla loro cittadinanza, che devono transitare attraverso l'UE dovrebbero essere autorizzati a proseguire il transito mentre si recano nel paese di origine o nel paese di residenza dell'UE, potendo fare affidamento su una durata del transito ragionevole/realistica (comprendente se necessario una sosta notturna). Considerata la ridotta disponibilità di voli commerciali diretti, per il

proseguimento del transito si dovrebbe poter essere effettuato con qualsiasi mezzo di trasporto.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: prova del proseguimento del viaggio, ad esempio titolo di viaggio, carta d'imbarco.

7. Passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi

Ambito di applicazione: non essendo possibile stilare un elenco esaustivo di possibili motivi familiari imperativi, questa categoria dovrebbe essere interpretata in modo estensivo e valutata su base individuale. Potrebbero essere compresi, tra l'altro, i viaggi per il diritto di visita o il diritto alla custodia di un minore, così come per la frequenza scolastica di un minore, l'assistenza di emergenza ad un familiare, il matrimonio del viaggiatore o di un parente stretto, la nascita o il funerale di un familiare.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: un'ampia gamma di documenti diversi, ad esempio copie di documenti pertinenti, quali: prova del diritto di custodia del minore, prova della residenza del genitore che ha diritto di visita e del minore a cui si fa visita, pubblicazioni di nozze e relativo invito, certificato della data prevista per il parto, certificato di nascita o certificato di morte.

8. Marittimi

Ambito di applicazione: in questa categoria dovrebbero rientrare i cittadini di paesi terzi in possesso di un documento d'identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 108 (1958) o n. 185 (2003), della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) e della pertinente legislazione nazionale, di un contratto di lavoro del marittimo conformemente alla convenzione sul lavoro marittimo dell'ILO, di una conferma del datore di lavoro o di un certificato per i lavoratori internazionali del settore dei trasporti allegato alla comunicazione sulle corsie verdi (*green lanes*) (C(2020)1897). Dovrebbe essere compreso anche il personale addetto ai servizi e alla manutenzione nel settore della navigazione, nella misura in cui non sia già compreso nella categoria iv (personale del settore dei trasporti).

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: documento d'identità per marittimi, contratto di lavoro del marittimo, conferma del datore di lavoro, certificato per i lavoratori internazionali del settore dei trasporti, documentazione comprovante lo scopo del viaggio, tra cui il contratto di lavoro (o una copia).

9. Persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari

Ambito di applicazione: le restrizioni temporanee di viaggio non dovrebbero applicarsi a coloro che necessitano di protezione internazionale o che sono in viaggio per altri motivi umanitari.

Non dovrebbero applicarsi neppure alle persone che viaggiano per ricevere cure mediche essenziali.

Poiché i cittadini di paesi terzi dovrebbero essere in grado di presentare domanda di protezione internazionale al loro arrivo nell'UE, **non dovrebbe essere richiesto alcun elemento giustificativo per questa categoria.**

Riguardo alle cure mediche essenziali, la dichiarazione che conferma la necessità che l'interessato riceva tali cure, redatta da un medico stabilito in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein o Svizzera.

10. Cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi di studio

Ambito di applicazione: questa eccezione è formulata in termini estensivi e, pertanto, non riguarda solo gli studenti in senso stretto, ma anche tutti coloro che viaggiano per seguire studi o formazioni di qualsiasi tipo, se debitamente giustificati.

In questa eccezione devono rientrare gli studenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2016/801 sugli studenti e i ricercatori dell'UE che definisce lo studente come un "cittadino di un paese terzo che è stato accettato da un istituto di istruzione superiore ed è ammesso nel territorio di uno Stato membro a svolgere come attività principale un corso di studi a tempo pieno che porta al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi diplomi, certificati o titoli di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può coprire un corso preparatorio prima di tale istruzione, conformemente al diritto nazionale, o una formazione obbligatoria".

L'eccezione può riguardare anche i cittadini di paesi terzi che viaggiano a fini di studio o di formazione, ma che non rientrano in questa definizione.

Non è prevista alcuna durata minima per quanto riguarda la durata degli studi. In particolare, e sulla base della formulazione utilizzata nell'allegato II riguardo a questo aspetto, non vi è motivo di esigere che gli studi coprano un intero anno accademico o semestre.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: prova dell'iscrizione, invito a iscriversi, carta dello studente riconosciuta o attestato di partecipazione ai corsi, certificato d'iscrizione a un istituto di insegnamento per partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento, ecc.

11. Lavoratori di paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all'estero

Ambito di applicazione: questa eccezione riguarda i lavoratori che sono cittadini di paesi terzi e che, a motivo del loro elevato livello di competenze e conoscenze specialistiche, sono necessari per contribuire alla ripresa economica dell'UE dopo la pandemia di COVID. Può includere coloro la cui richiesta di permessi a norma della direttiva 2009/50 per una Carta blu UE, della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari o della direttiva (UE) 2016/801 riguardante i ricercatori, o un permesso nazionale per migranti qualificati, è stata approvata, ma che fino ad ora non sono stati in grado di entrare nell'UE a causa del divieto d'ingresso.

Sulla base dei riscontri ricevuti dagli Stati membri, questa categoria dovrebbe comprendere anche:

- gli atleti professionisti e il loro personale per le competizioni negli Stati membri (anche se non dipendenti);
- i professionisti del mondo dello spettacolo/gli artisti, compreso il personale tecnico che li accompagna;
- i giornalisti internazionali che devono essere fisicamente presenti per poter raccontare le notizie di attualità;
- gli esperti, i ricercatori e gli scienziati; e
- i cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi professionali (tra cui partecipazione a fiere ed esposizioni commerciali, prove di collaudo e formazioni interne per l'avvio di un nuovo investimento nell'UE per motivi economici), se il viaggio non può essere rinviato o se l'attività non può essere svolta dall'estero.

Tra i possibili elementi giustificativi figurano: contratto di lavoro, autorizzazione al lavoro o permesso di lavoro, conferma del datore di lavoro della necessità di viaggiare, invito di un'organizzazione sportiva, invito di un'impresa o di un'autorità a partecipare a riunioni/conferenze o manifestazioni legate al commercio, all'industria o ai servizi, inviti, biglietti d'ingresso, iscrizioni o programmi indicanti, ove possibile, il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del soggiorno o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo della visita, il contratto di espositore presso una fiera commerciale o l'ammissione a tale fiera, o, per i giornalisti, la tessera stampa della Federazione internazionale dei giornalisti, ecc.